

Riunione del 17/4/2019

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Fabio Gullotta - Relatore  
Componente: Avv. Anselmo Carlevaro

### FATTO

La Corte Sportiva d'Appello veniva adita dalla A.S.D. Sandalyon Quartu che presentava reclamo avverso il provvedimento adottato a carico del tesserato Simone Ammendola relativo alla gara di serie B/M F n. 2071 del 7/4/2019.

La ricorrente contesta sostanzialmente l'esattezza del referto arbitrale, prospettando un diverso svolgimento dei fatti che hanno portato all'irrogazione della sanzione a carico dell'atleta Simone Ammendola.

Il referto arbitrale riferiva, in primo luogo, di urla rivolte all'indirizzo degli arbitri alla fine di un tempo di riposo.

Quanto al fine gara, inoltre, riportava che: "...omissis - recandosi con il capitano verso il referto per la richiesta di istanza, il giocatore Ammendola Simone continua a protestare urlando ripetutamente *"voglio sapere perché mi avete dato il cartellino, voglio sapere cosa ho detto"* mettendo le mani sul referto e dicendo al segnapunti di annotare sul referto le sue argomentazioni."

A suffragio della diversa rappresentazione dei fatti che il reclamo prospetta venivano prodotte due dichiarazioni rese dagli atleti Gabriele Cristiano e Riccardo Muccione, appartenenti al medesimo sodalizio, nonché una terza dichiarazione resa dalla Signora Leila Lai di cui peraltro non vengono indicate né le generalità né le qualifiche da essa rivestite.

In realtà si tratta di una mera e-mail che, peraltro non sottoscritta da alcuno, non può assorgere in alcun modo a rango di prova.

Vengono inoltre dalla società istante allegati due video cui fare riferimento per interpretare il reale svolgimento dei fatti nei due momenti rilevanti.

Il primo video, tuttavia, non consente assolutamente di udire le dichiarazioni rese dal tesserato Simone Ammendola né il tono da questi utilizzato nel rivolgersi agli Arbitri.

Il secondo video, esaminato anch'esso dalla Corte, purtroppo non ritrae assolutamente il momento topico, costituito dall'aver il giocatore Ammendola urlato all'indirizzo degli arbitri e toccato il referto di cui contestava la correttezza.

In effetti nel video si vede soltanto l'atleta mentre corre verso il proprio capitano che viene indirizzato alla zona arbitri senza però alcuna inquadratura che consente di vedere cosa sia accaduto successivamente, svolgendosi gli avvenimenti contestati fuori dal campo visivo offerto dalla telecamera.

Va sottolineato che il rapporto di gara (Cus Cagliari Sandalyon – Sarroch Pol. CA.) rappresenta fonte primaria di prova e che il primo arbitro, per doverosa completezza ascoltato telefonicamente, ha confermato puntualmente l'esattezza di quanto riportato a verbale.

Né alcuna delle prove portate a confutazione appare idonea a scalfire la veridicità e correttezza di tale rapporto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo e conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 18 APRILE 2019